UNIONE GENERALE DEL LAVORO

**Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato**

**All'Ufficio Relazioni Sindacali**
**SEDE**

**Prot.** 301

**OGGETTO:** Concessione buoni pasto alle lavoratrici madri che usufruiscono dei riposi giornalieri ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere della Consigliera Nazionale di Parità dal quale si evince chiaramente che le lavoratrici madri che svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo, comprensivo delle ore di riposo, superiore a sei ore, hanno diritto alla concessione del buono pasto.

Si chiede pertanto di tenere conto di quanto esplicitato nella nota allegata, nella predisposizione della diramazione generale che l'Amministrazione intende emanare sull'argomento.

Distinti saluti.

*Roma, 29 dicembre 2010*

**Il Segretario Nazionale**
**Danilo Scipio**

Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008
Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it - Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*
*Ufficio Consigliera Nazionale di Parità*

Prot. 13/UCNP/18004 del 24/12/2010

**UGL**
**FEDERAZIONE NAZIONALE**
**CORPO FORESTALE DELLO STATO**
VIA Carducci, 5
00187 Roma
c.a. Gent.mo sig. Danilo Scipio

OGGETTO: Risposta a lettera del 28/09/2010, prot. 13/UCNP/14115 del 11/10/2010 in merito a richiesta parere della Consigliera Nazionale di Parità.

Con riferimento alla Vostra lettera di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 i periodi di riposo giornalieri retribuiti, cd. permessi per allattamento, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, sancendo così la parità di trattamento tra le lavoratrici che usufruiscono dei detti riposi e il restante personale dell'azienda.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 15 dicembre 2009 Prot. 15/V/0021972/14.01.05.03, si è espresso affermando in tal senso che "le ore di riposo giornaliero sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: pertanto essendo regolarmente retribuite danno diritto alla pausa pranzo e all'eventuale buono pasto".

Ciò è confermato anche dal Collegio istruttorio del Comitato Nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, nel parere espresso in data 9 marzo 1999 e ribadito dalla Consigliera Nazionale di Parità, con nota del 7 febbraio 2006, nel senso del pieno riconoscimento del diritto alla corresponsione del buono pasto durante il periodo di riposo.

Si ritiene pertanto che qualora le lavoratrici madri svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo, comprensivo delle ore di riposo, superiore alle sei ore, hanno diritto alla concessione del buono pasto.

Distinti saluti.

*Consigliera Nazionale di Parità*
*Prof.ssa Alessandra Servidori*

Via Fornovo n.8
00192 ROMA
Tel. 0646832843-2726-2562-2629
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it

UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO
Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato

**Alla Consigliera Nazionale di Parità**
**Dott.ssa Alessandra SERVIDORI**

**ROMA**

**Prot. 214**

**OGGETTO:Concessione Buoni Pasto lavoratrici madri (art. 39 Decreto Legislativo 151/2001). Richiesta Parere/Intervento.**

Pervengono alla Scrivente Organizzazione Sindacale numerosi quesiti e lamentele in merito alla concessione dei buoni pasto ai beneficiari dei permessi per maternità previsti dal Decreto Legislativo 151/2001.

Sull'argomento si sono espressi diversi organismi ed enti, tra i quali lo stesso Comitato Nazionale di Parità e l'ARAN, chiarendo che le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri, qualora svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo (*comprese le ore di riposo*) superiore a sei ore, hanno diritto alla concessione del buono pasto.

Ad oggi, l'Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato, pur sollecitata diverse volte, non riconosce tale diritto al personale interessato.

Alla luce di ciò, si richiede un parere sull'argomento al fine di dirimere definitivamente la questione.

Certi di un Suo Autorevole interessamento, ed in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

**Roma, 28 Settembre 2010**

**Il Segretario Nazionale**
**Danilo Scipio**

Sede Federazione Nazionale U.G.L. - C.F.S. Via Carducci, 5 - 00187 ROMA - Tel. 0646657870 Fax 0646657008
Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it - Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Federazione Nazionale Corpo Forestale dello Stato

**Al Ministro per le Pari Opportunità**
**On. Dott.ssa Maria Rosaria CARFAGNA**

**SEDE**

**Prot. 4**

**OGGETTO:Concessione Buoni Pasto lavoratrici madri (art. 39 Decreto Legislativo 151/2001). Richiesta Parere.**

Pervengono alla Scrivente Organizzazione Sindacale numerosi quesiti e lamentele in merito alla concessione dei buoni pasto ai beneficiari dei permessi per maternità previsti dal Decreto Legislativo 151/2001.

Sull'argomento si sono espressi diversi organismi ed enti, tra i quali il Comitato Nazionale di Parità, la Consigliera Nazionale di Parità, l'ARAN – *come da documentazione allegata* – chiarendo che le lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri, qualora svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo (comprese le ore di riposo) superiore a sei ore, hanno diritto alla concessione del buono pasto.

Ad oggi, l'Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato, pur sollecitata diverse volte, non riconosce tale diritto al personale interessato.

Alla luce di ciò, si richiede un parere sull'argomento al fine di dirimere definitivamente la questione.

Certi di un Suo Autorevole interessamento, ed in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.

**Roma, 11 Gennaio 2010**

**Il Segretario Nazionale**
**Danilo Scipio**

Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S.: Via G. Carducci, 5 – 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008
Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it - Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it

**All'Ufficio Relazioni Sindacali**
**SEDE**

**Prot. n. 46**

**OGGETTO:** Parere su concessione dei buoni pasto ai beneficiari dei permessi per maternità.

Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in merito alla concessione dei buoni pasto ai beneficiari dei permessi per maternità.

Sull'argomento si è già espresso più volte il Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiarendo che le lavoratrici che usufruiscono di detti periodi giornalieri di riposo, qualora svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo (comprese le ore di riposo) superiore a sei ore, hanno diritto alla concessione del buon pasto.

Alla luce di ciò si chiede di emanare una circolare sull'argomento che recepisca i pareri, che ad ogni buon fine si allegano in copia, espressi dal citato Comitato.

Rimanendo in attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

*Roma, 5 febbraio 2009*

**IL SEGRETARIO NAZIONALE**
**Danilo Scipio**

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

COLLEGIO ISTRUTTORIO DEL
COMITATO NAZIONALE DI PARITA'
E PARI OPPORTUNITA' NEL LAVORO
IL PRESIDENTE

Al Comitato Pari Opportunità
Ministero dell'Industria
via Molise, 2 - Roma
Roma

e p. c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele -00186 Roma

A.R.A.N. via del Corso 476
Roma

Prot. 475/CI/3/B

Oggetto: Parere su concessione dei buoni pasto ai beneficiari dei permessi per maternità.

In relazione alla richiesta di parere formulata dal Comitato Pari Opportunità del Ministero dell'Industria con nota n. 44628 del 24.2.99 e riguardante l'interpretazione suggerita in materia di concessione dei buoni pasto alle lavoratrici che fruiscano dei riposi di cui all'art. 10 della l. 1204/71, questo Collegio Istruttorio condivide la tesi espressa da codesto Comitato.
Infatti, la dizione del 2° comma dell'art. 10 cit. (" I periodi di riposo .....sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro") indica la completa equiparazione delle ore riconosciute per l'accudimento del bambino durante il primo anno di vita alla ordinaria presenza lavorativa del dipendente sul luogo di lavoro.
Pertanto, qualora le lavoratrici madri - che chiedano di usufruire di tali periodi giornalieri di riposo - svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo (comprese le ore di riposo) superiore alle sei ore, hanno diritto alla concessione del buono- pasto.

Con i migliori saluti

Roma 9.3.99

La Presidente del Collegio Istruttorio
del Comitato Naz.le di Parità
Libera Del Rosario Chiaromonte

**All'Ufficio Relazioni Sindacali**
**SEDE**

Prot. n.34

**OGGETTO:** Concessione dei buoni pasto alle lavoratrici madri anche nelle ore di allattamento.

In riferimento all'oggetto si segnala che lo scorso 3 novembre è apparso su "*Il Sole 24 ore*" un articolo – a firma di Alessandra Servidori – che riportava l'interpretazione del Comitato nazionale di parità in merito all'istanza di una lavoratrice madre.

Nel particolare la lavoratrice – che usufruiva dei permessi per maternità – chiedeva il riconoscimento delle ore di allattamento quale titolo ai fini dell'attribuzione del buono pasto, oltre che come ore di presenza ai fini del servizio.

Di fronte al diniego opposto dall'Amministrazione di appartenenza, la stessa si è rivolta al Comitato nazionale di parità che ha stabilito che alle neo mamme spettano i buoni pasto anche nelle ore di allattamento, purché svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo superiore alle 6 ore, indicando la completa equiparazione delle ore riconosciute per l'accudimento del bambino durante il primo anno di vita, all'effettiva presenza lavorativa.

Pertanto si chiede a codesto autorevole Ufficio quale sia l'orientamento dell'Amministrazione sull'argomento.

*Roma, 27 febbraio 2006*

*firmato*
**Il Segretario Nazionale**
**Danilo Scipio**

Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008
Sito Internet: www.uglcfs.it - Indirizzo e-mail: segreteria@uglcfs.it